

Oggetto **Consorzio Trasporti Lombardi CTL - Autorizzazione al trasporto di persone su strada in regime di concorrenza – Servizio di tipologia commerciale Autolinea: Levaldigi aeroporto-Savigliano-Torino Lingotto – Anno 2016**

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore di Pianificazione e Controllo, nell'ambito della propria competenza¹, determina di autorizzare la Società Consortile Trasporti Lombardi (CTL), c.f. e p.i. 02581930969 con sede legale in Busnago (MB), via Italia n. 197, ad effettuare il seguente servizio di trasporto di persone su strada in regime di concorrenza, di tipologia commerciale **fino al 31 dicembre 2016**:

Autolinea Aeroporto di Cuneo Levaldigi – Torino Lingotto e ritorno

come da percorsi, lunghezze, fermate, orari, frequenze riportati nei programmi di esercizio allegati (Allegato 1).

Il servizio verrà effettuato dalla Società BMC Tour S.r.l., aderente al consorzio CTL, c.f. e p.i. 0290073041 con sede legale in Pocapaglia (CN), via Cravere n. 59, iscritta al Registro Elettronico Nazionale con codice n. 52733 dal 31/05/2012.

La responsabilità dell'esercizio è affidata alla Sig.ra CRAVERO Lidia, nata a Cuneo il 14/08/1966.

Come dichiarato nella domanda di autorizzazione, il Consorzio CTL adotterà una propria Carta della Mobilità, nella forma prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/12/1998 entro 90 giorni dalla data di protocollo del presente documento. Diversamente, tenuto conto dell'*"obbligo di adozione e di aggiornamento della Carta dei Servizi"* previsto dal citato DPCM e richiamato al n. 9 degli *"indirizzi generali per il rilascio, su richiesta degli interessati, delle autorizzazioni ai servizi di trasporto pubblico eserciti da terzi in regime di concorrenza"* approvati con Deliberazione n. 13/1 del 21/12/2007 dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, l'autorizzazione dovrà essere considerata anzitempo revocata.

Della verifica dell'adempimento dell'obbligo di adozione della Carta della Mobilità verrà data evidenza tramite apposizione di firma nello spazio all'uopo destinato direttamente sull'Autorizzazione rilasciata alla Società per l'effettuazione del servizio.

Motivazione

L'Agenzia per la Mobilità Piemontese gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico dagli enti aderenti e in particolare, con riguardo all'ambito metropolitano, di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti².

Tra queste, e con riferimento alle competenze conferite dalla Città metropolitana, dalle Province e dai Comuni soggetti di delega, vi è il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada non contribuiti, in regime di concorrenza e senza sovvenzioni³.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, nell'intento di recepire le novità normative intervenute successivamente alla deliberazione n. 4/3 del 15/06/2004, con deliberazione 13/1 del 21/12/2007 ha ridefinito gli indirizzi generali per il rilascio, su richiesta degli interessati, delle autorizzazioni ai servizi di trasporto pubblico eserciti da terzi in regime di concorrenza. Gli indirizzi generali, al n. 7, sono stati successivamente modificati con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia n. 05/1 del 22/05/2009⁴.

La Società consortile CTL ha presentato all'Agenzia richiesta di autorizzazione all'esercizio di un servizio di trasporto di persone su strada non contribuito, in regime di concorrenza e senza sovvenzioni dichiarando il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa come meglio descritto nei dettagli della Domanda di Autorizzazione al trasporto pubblico di linea non contribuito, prot. Agenzia n. 438 del 22/01/2016 e relativi allegati e successiva integrazione prot. Agenzia n. 615 del 29/01/2016.

E' stato verificato, tra l'altro, che:

- l'autorizzazione ha per oggetto collegamenti automobilistici aventi caratteristiche di tipo extraurbano interessanti l'ambito regionale;
- Il servizio è per tipologia "commerciale", in quanto frutto di un'iniziativa commerciale dell'azienda di trasporto, rivolto ad un pubblico indeterminato che accede al servizio pagando una tariffa predeterminata (11 € a tratta).

e, più in generale, che gli indirizzi dettati dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia risultano rispettati, ad eccezione dell'indirizzo n. 9 che richiama, per il gestore del servizio, l'obbligo già previsto dal DPCM del 30/12/1998 di adozione di una Carta della Mobilità Aziendale orientata alla tutela dei diritti dei passeggeri.

La validità dell'Autorizzazione dovrà pertanto essere confermata dall'Agenzia, a seguito della verifica dell'adempimento dell'obbligo di adozione della Carta della Mobilità, tramite apposizione di firma nel riquadro del documento appositamente predisposto.

L'obbligo di adozione della Carta della Mobilità, così come da impegno allegato alla Domanda di Autorizzazione, dovrà essere soddisfatto entro 90 giorni dalla data di protocollo del presente documento.

.

Attenzione

La presente autorizzazione è relativa all'esercizio del servizio di linea in oggetto e non costituisce titolo all'occupazione delle aree destinate alle fermate e, in particolare, alle soste ai capilinea. L'utilizzo del suolo rimane di esclusiva pertinenza dei Comuni interessati o degli Enti proprietari. Nel caso in cui questi neghino espressamente il proprio benessere all'utilizzo degli spazi di fermata o di sosta capolinea, la presente autorizzazione dovrà considerarsi immediatamente revocata.

La presente autorizzazione potrà essere revocata senza obbligo d'indennizzo:

- nel caso in cui i Comuni interessati o gli Enti proprietari neghino il proprio benessere all'utilizzo degli spazi di fermata o di sosta capolinea.
- qualora, entro 90 giorni dalla data di protocollo del presente documento, non sia stata adottata e trasmessa all'Agenzia la Carta della Mobilità di cui al DPCM del 30/12/1998.
- allorquando la verifica di coerenza dei Servizi in oggetto con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia della Mobilità Piemontese, così come programmati nel Programma Triennale dei servizi di Agenzia dia esito negativo - (deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, 13/1 del 21/12/2007 - indirizzo n.2).

La Società destinataria della presente dovrà dare tempestiva comunicazione di qualsiasi variazione dei requisiti richiesti intervenga successivamente al suo rilascio. Il venir meno dei requisiti richiesti, ivi compresa la mancata denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro o l'irregolarità contributiva potrà essere causa di decadenza dell'Autorizzazione.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui al codice del processo amministrativo approvato con il D.lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Torino, lì 02 febbraio 2016

¹ Art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento del Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e Art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16/01/2004.

² Art. 8 co. 3 della L.R. Piemonte 1/2000, come modificata dalle Leggi Regionali nn. 1/2015 e 9/2015 che hanno esteso a tutto il territorio regionale la competenza della "Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale" e ne hanno mutato la denominazione in: "Agenzia della Mobilità Piemontese"

³ Legge Regionale 1/2000, "Norme in materia di Trasporto Pubblico Locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", e in particolare l'art. 3 co 6, che regola con provvedimento autorizzatorio, anziché concessorio, i servizi di trasporto pubblico locale, esercitati da Terzi in regime di concorrenza, esenti da obblighi tariffari e senza sovvenzioni da parte degli Enti Locali.

⁴ Gli indirizzi ridefiniti dalla deliberazione n.13/1 del 21/12/2007, come modificati con successiva deliberazione n. 05/1 del 22/05/2009, sono i seguenti:

1. verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al d.lgs. n. 395/2000 e successive modificazioni;

-
2. verifica della coerenza dei servizi commerciali con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, così come programmati nel Programma triennale dei Servizi dell'Agenzia;
 3. durata, per i soli servizi atipici, pari a quella del contratto stipulato col committente;
 4. durata, per i servizi commerciali, correlata alla permanenza del requisito di coerenza di cui al precedente n. 2, con previsione di revoca, senza obbligo d'indennizzo, allorquando la verifica di coerenza, da effettuarsi in relazione al cambiamento del programma triennale dei servizi, dia esito negativo;
 5. applicazione nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, delle norme di diritto comune e delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore;
 6. disposizione di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea;
 7. disposizione di autobus adibiti ad uso terzi e classificati, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23/12/03, pubblicato nella G.U. n. 30 del 06/02/04, nelle classi "A, B" o nelle classi "I, II, III" in numero idoneo ad assicurare il regolare esercizio ed in funzione delle caratteristiche proprie di sicurezza del servizio da autorizzare; gli autobus non devono essere stati acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non abbiano potuto beneficiare la totalità delle imprese, o il cui vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale piemontese sia venuto meno;
 8. verifica del rispetto delle prescrizioni contenute ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 (Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso) contenute nello *Stralcio di piano per la mobilità* approvato con la D.G.R. 66-3859 del 18/09/2006;
 9. adozione della Carta della Mobilità, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30/12/1998, pubblicato sulla G.U. n. 26 del 02/02/99 con particolare riferimento agli elementi relativi alla tutela del viaggiatore contenuti al punto 2.6 della Carta della Mobilità (2.6.1 - procedura di dialogo tra cliente ed azienda; 2.6.2 procedura e casistica per i rimborsi; 2.6.3 copertura assicurativa per danni alle persone e alle cose).